



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE  
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
LORO SEDI

tramite PEC

CIRCOLARE n. 3646/IC

e per conoscenza:

*Ministero dello Sviluppo Economico*  
Dipartimento per l'impresa e  
l'internazionalizzazione  
Struttura: DG-MCCVNT  
**REGISTRO UFFICIALE**  
Prot. n. 0227793 - 30/11/2011 - USCITA

UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
00187 - ROMA

ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62  
00178 - ROMA

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
Piazza della Repubblica 59  
00185 ROMA

[consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it)

AL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
Via Flaminia 160  
00196 ROMA

[segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it](mailto:segreteria.cnn@postacertificata.notariato.it)

**Oggetto:** decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 novembre 2011, recante  
“*approvazione del'integrazione alle specifiche tecniche per la creazione di programmi  
informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare  
all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico  
approvate con DM 14 agosto 2009*”



Si comunica che in data 29 novembre, il Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, ha provveduto alla approvazione delle specifiche tecniche relative alla trasmissione delle domande e denunce al registro delle imprese.

Il decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ed è immediatamente disponibile, sul sito internet del Ministero [www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it).

Trascorsi oltre due anni dall'ultimo rilascio delle specifiche tecniche richiamate in oggetto da parte di questo Ministero, è risultato necessario procedere ad un adeguamento delle stesse che prendesse atto di alcune modifiche intervenute nel quadro normativo.

L'elenco dettagliato delle modifiche introdotte rispetto alla versione precedente è contenuto nel decreto ministeriale.

Tra le novità più rilevanti vi è sicuramente l'attuazione dell'art. 80 del decreto legislativo 59/2010, che ha comportato l'emanazione di quattro decreti ministeriali per disegnare le nuove procedure di iscrizione nel registro delle imprese, a seguito dell'abolizione dei rispettivi ruoli ed elenchi, degli agenti di affari in mediazione, degli agenti e rappresentanti di commercio, dei mediatori marittimi e degli spedizionieri.

I decreti ministeriali in questione, con l'eccezione del decreto relativo agli spedizionieri, prevedono, per la prima volta, in determinate circostanze, l'iscrizione di persone fisiche non collegate ad una impresa nel REA, seppure in una apposita sezione dello stesso.

Ciò ha comportato l'inserimento nei moduli I1 e I2 di un nuovo campo <<per la tipologia di soggetto>>, che consente di evidenziare se l'adempimento pubblicitario è relativo ad un'impresa individuale oppure, appunto, ad una persona fisica.

Per semplificare ed armonizzare gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese e del REA che le imprese sopra richiamate sono tenute a svolgere alla luce delle previsioni contenute nei predetti quattro decreti ministeriali, è stato inoltre previsto un nuovo



formato XML per l'acquisizione e trasmissione integrata dei moduli, dei dati e di eventuale altra documentazione, per mezzo del quale è possibile trasmettere secondo una forma standardizzata tutta la documentazione relativa a tali procedimenti.

Si tratta di una modalità innovativa per l'acquisizione integrata dei dati e dei documenti che, in prospettiva, si pensa di estendere anche ad altre attività soggette a regolamentazione amministrativa (ad esempio, attività di impiantistica e di autoriparazione).

Le novità recate dall'art. 42 del decreto-legge 78/2010 (convertito, con modifiche, dalla legge 122/2010) in tema di contratto di rete hanno comportato l'inserimento, nei moduli I2 ed S2, di due riquadri totalmente nuovi, dedicati all'iscrizione dei contratti di rete d'impresa e delle loro successive modifiche. Puntuali indicazioni circa l'utilizzo dei riquadri in parola sono contenute nelle istruzioni relative ai predetti moduli.

Prevalentemente nell'ottica dell'adesione ai contratti di rete è stato inoltre aggiunto nel modulo I2 un nuovo riquadro "estremi dell'atto", per l'indicazione degli estremi del contratto cui l'impresa partecipa.

Gli adempimenti posti in capo al curatore, ai sensi dell'art. 29, c. 6, del decreto-legge 78/2010 (convertito, con modifiche, dalla legge 122/2010) per la comunicazione al registro delle imprese dei dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo delle procedure concorsuali, si traducono, invece, nell'inserimento nei moduli I2 ed S3 di un nuovo riquadro denominato "Comunicazione curatore".

Le previsioni recate dagli articoli 76, c. 2, e 107 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 163/2006) hanno determinato, altresì, l'inserimento nei moduli I2 ed S5 di nuovi campi "per la categoria delle opere pubbliche" e "per la qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici" destinati, rispettivamente, all'indicazione del settore delle opere pubbliche in cui l'impresa opera (attività) e al tipo di attestazioni SOA di cui è in possesso (qualificazione).

Nei moduli S5, I1, I2 e UL i riquadri prima denominati "Dichiarazione inizio attività o comunicazione" sono ora denominati "Segnalazione certificata di inizio attività" alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della legge 241/1990 dall'art. 49, c. 4-bis, del decreto-legge 78/2010



(convertito con modifiche dalla legge 122/2010) e tenuto conto della previsione recata dal c. 4-ter del medesimo art. 49; i riquadri in questione sono, inoltre, naturalmente, configurati in modo da adeguarsi al nuovo istituto.

Nel modulo R, infine, è stata inserito un nuovo riquadro “trasferimento da altra provincia”, per allineare il trasferimento di sede, tra camere, dei soggetti che possono utilizzare il modulo in parola, alle modalità già previste per i soggetti utilizzatori dei moduli S2 e I2.

A norma dell'articolo 4 del succitato decreto, le disposizioni ivi previste sostituiscono le precedenti a partire dal novantesimo giorni dalla pubblicazione, per consentire ai produttori di software di adattare i propri prodotti alla nuova tassonomia. Gli operatori possono utilizzare i programmi originati dalle specifiche tecniche approvate con DM 14 agosto 2009, sino e non oltre il centocinquantesimo giorno a partire dalla pubblicazione. Da quella data non saranno più accettati da codeste Camere domande o denunce prodotte con l'utilizzo di software rispondente alla precedente tassonomia.

Si segnala infine che sono state integrate anche le specifiche tecniche relative al registro informatico dei protesti, con l'aggiunta dei modelli, comuni alle specifiche registro delle imprese, COM, PRV e STA.

IL DIRETTORE della DIVISIONE

(*Marco Maceroni*)